



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE

nella persona del giudice unico dott. ssa Emanuela Schillaci, ha
emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 79726/16, posta in
decisione all'udienza del 18.2.2019, vertente

TRA

- [redacted] elettivamente domiciliata in Roma, via
[redacted], presso lo studio dell'Avv. [redacted] e
dell'Avv. [redacted], che la rappresentano e difendono in
virtù di delega in calce all'atto di citazione [redacted] - attrice

E

- [redacted], in persona del Presidente del Consiglio
d'Amministrazione e legale rappresentante p.t., elettivamente
domiciliata in Roma, [redacted] presso lo studio dell'Avv.
[redacted] che la rappresenta e difende in virtù di delega in
atti [redacted] - convenuta

NONCHE'

- [redacted], elettivamente domiciliata in Roma, via
[redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted], che la
rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di
costituzione e risposta; [redacted] - convenuta

NONCHE'



- [redacted], elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie 9, presso lo studio dell'Avv. Carlo Rienzi, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta; - convenuto

OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale medica.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.7.2013 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in pari data.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, [redacted], il prof. [redacted] e la dott.ssa [redacted]

Esponiva l'attrice che:

- il 16.12.2013, a fronte di perdurante algia al rachide lombare, si sottoponeva a visita specialistica effettuata dalla dott.ssa [redacted]

[redacted] presso [redacted] e le veniva diagnosticata una lombosciatalgia, con radicolopatia S1 dx e cervicobrachialgia, che imponevano la prescrizione di ulteriori esami specialistici;

- in data 3.10.2014 la Dott.ssa [redacted] diagnosticava una lombosciatalgia a destra e una instabilità vertebrale L3-L4 prescrivendo esame RMN della colonna lombo-sacrale;

- prescriveva inoltre l'applicazione di un corsetto per micro instabilità vertebrale L3-L4 e inviava la paziente al prof. [redacted]

[redacted] presso la medesima clinica per un consulto neurochirurgico;

- questi confermava la diagnosi della collega e asseverava la necessità di un intervento chirurgico alla colonna vertebrale;



- sebbene il quadro radiologico non mostrasse alcun riscontro di instabilità vertebrale, il prof. confermava la necessità di effettuare un intervento di stabilizzazione vertebrale;
- in data 19.1.2015 la paziente veniva sottoposta a intervento di stabilizzazione interspinosa con fissatore per "microstabilità lombare L3 L4 (L5 sacralizzata)";
- dopo l'intervento compariva una notevole sintomatologia dolorosa e, rivoltasi ai medici dell' il prof. le indicava un medico di sua conoscenza con studio a affinché si sottoponesse a manipolazioni, avendo diagnosticato una infiammazione del sacro-iliaco;
- a causa dei notevoli costi di tali manipolazioni, non sostenibili dall'attrice per le sue condizioni economiche, avendo peraltro già sostenuto notevoli spese per le cure cui fino ad allora si era sottoposta, persistendo i dolori si rivolgeva ad altro specialista, il quale, dopo la visita e l'esame della documentazione medica, escludeva qualsiasi forma di microinstabilità pregressa all'intervento e, oramai eseguito l'intervento, a causa dei postumi derivati proponeva un trattamento con infiltrazioni locali e somministrazione di farmaci antidolorifici;
- i medici che l'avevano sottoposta a intervento chirurgico avevano dunque formulato una diagnosi errata e sulla scorta di tale diagnosi avevano sottoposto la paziente ad un intervento inutile e controproducente;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni.

Concludeva pertanto per l'accertamento di responsabilità dei sanitari della struttura per colpa grave, imperizia e negligenza con conseguente condanna dei convenuti in solido ai sensi degli



artt. 1176, 2236 e 2043 c.c. nonché 1228 c.c., al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza del fatto, da liquidarsi in € 50.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Si costituiva la _____ eccependo l'infondatezza della domanda, fondata sull'erroneo presupposto della analogia fra la micro-instabilità e la instabilità vera e propria, la quale costituisce invece un'entità radiologica e clinica basata sul riscontro del disallineamento dei corpi vertebrali, rilevando la perfetta riuscita dell'intervento programmato, come risultante dalla documentazione medica in atti, contestando anche il quantum della pretesa attorea, essendo la richiesta economica avanzata del tutto ingiustificata, spiegando domanda di regresso nei confronti degli altri convenuti in caso di accoglimento della domanda attorea, concludendo per il rigetto della domanda o in subordine per la condanna del Prof _____ e della Dott.ssa _____

... a manlevarla e garantirla di quanto tenuta a corrispondere in virtù della emananda sentenza, con condanna al pagamento delle spese di lite.

Si costituiva anche il prof. _____, contestando gli assunti attorei, pretestuosi e infondati e non provati, essendosi svolti, la diagnosi e il trattamento chirurgico, secondo la più corretta metodologia clinico-chirurgica e nel rispetto dei criteri di prudenza e diligenza, comportando addirittura netti miglioramenti a favore della paziente, come risultante dal certificato di dimissione, contestando la domanda anche in punto di quantum, esorbitante e ingiustificata risultando la pretesa attorea, eccependo il subordine la responsabilità della struttura sanitaria,



concludendo per il rigetto delle domande attoree o in subordine per l'accertamento della responsabilità della sola struttura sanitaria.

Si costituiva inoltre la Dott.ssa [redacted] eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, nel merito l'infondatezza della pretesa attorea spiegata nei suoi confronti, essendosi la stessa limitata a visitare due volte l'attrice presso la casa di cura [redacted] e non avendo pertanto alcuna eventuale colpa circa le conseguenze dell'intervento chirurgico, contestando la pretesa anche in punto di quantum debeatur, concludendo per l'improcedibilità della domanda, nel merito per il rigetto, in via subordinata e di regresso, per l'accertamento e graduazione delle colpe e in caso di sua condanna, per la condanna del prof. [redacted] a manlevarla.

Disposta la rinnovazione del tentativo di mediazione nei confronti della Dott.ssa [redacted] espletato tale tentativo, nel corso dell'istruttoria veniva espletata c.t.u. medico legale sulla persona dell'attrice.

All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.2.2019 e in detta udienza, assegnata definitivamente all'odierno giudice, trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria svolta, affidata alle risultanze dell'accertamento peritale disposto al fine di valutare l'operato dei medici cui l'attrice si era rivolta per le cure volte a far fronte alla



perdurante algia al rachide cervicale di cui soffriva, ha consentito di ritenere provato che non vi è stata, nella condotta dei medici che hanno avuto in cura l'attrice, sia nella fase della diagnosi che in quella della scelta ed esecuzione del trattamento, alcuna condotta negligente tale da provocare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di un'affezione, con ripercussioni permanenti sulla sua integrità fisica.

In particolare, gli ausiliari del giudice hanno chiarito che l'attrice era portatrice di una discopatia L4-L5 (cioè L3-L4, considerando la sacralizzazione di L5, responsabile di lombo cruro sciatalgia e deficit motorio a carico del quadricipite) ed L5-S1 (ossia L4-L5 considerando la sacralizzazione di L5). Hanno evidenziato che la diagnosi di possibile instabilità satellite, mai verificata radiologicamente con esami dinamici, fu presuntiva in considerazione della malformazione embrionaria di cui la paziente era portatrice, ossia la sacralizzazione di L5, condizione che favorisce a livello lombare uno stress giunzionale capace di produrre una discopatia sintomatica secondaria alla rigidità patologica del rachide.

Hanno anche evidenziato che il dispositivo interspinoso Aspen con funzione stabilizzante, agì nel caso di specie come rettificante della protrusione discale, che venne ridotta come entità compressiva e morfologica provocando un immediato e netto miglioramento clinico.

Inoltre, hanno accertato i medesimi che furono eseguiti tutti gli accertamenti necessari al trattamento, che la paziente fu dimessa con la risoluzione della sintomatologia soggettiva dolorosa (lombocrurosciatalgia) ed obiettiva deficitaria (zoppia),



che i controlli successivi furono soddisfacenti sia sul versante clinico che su quello strumentale escludendo complicanze e che la scelta del dispositivo Aspen impiegato fu corretta.

Le risultanze cui sono giunti gli ausiliari, frutto di adeguato e coerente esame della documentazione medica versata in atti, correttamente motivate ed esaustive, prive di vizi logici e di lacune o omissioni nonché suffragate da elementi oggettivi emergenti dalle risultanze documentali, anche alla luce delle osservazioni critiche sollevate, sono pienamente condivise da questo giudicante.

Ne consegue che deve ritenersi provata la correttezza dell'operato dei medici e della struttura che ebbero in cura l'attrice con la conseguenza che la domanda, come proposta, deve essere rigettata.

La oggettiva incertezza, all'atto della proposizione della domanda, sull'esito del giudizio, giustifica ad avviso di questo giudicante la compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

-) rigetta la domanda proposta da _____ nei confronti della _____, di _____ e di _____ e compensa fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il 21 agosto 2019

Il Giudice



